

**REGOLAMENTO (CE) N. 103/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 gennaio 2004**

**recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafi 6 e 7, e l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli<sup>(2)</sup> ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche a tale regime. Per garantire la chiarezza dei testi di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 659/97 e, in tale occasione, per ragioni di razionalità, è ugualmente opportuno inserire nel nuovo regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1492/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle condizioni per le operazioni di distillazione di alcuni tipi di frutta ritirati dal mercato<sup>(3)</sup>. Occorre dunque abrogare i regolamenti (CE) n. 659/97 e (CE) n. 1492/97.
- (2) Il titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce il regime degli interventi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e prevede l'erogazione di un'indennità comunitaria per i prodotti elencati nel suo allegato II. L'articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento prevede la possibilità di utilizzare il fondo di esercizio per finanziare i ritiri dal mercato, in particolare dei prodotti non compresi nell'allegato II, nonché per l'erogazione di un'integrazione dell'indennità comunitaria di cui al titolo IV. Occorre stabilire le modalità di applicazione di tali disposizioni.
- (3) I termini «prodotti non messi in vendita», «ritiri dal mercato» e «prodotti ritirati dal mercato» sono equiparati e devono quindi essere inclusi nella stessa definizione. I termini «quantitativo commercializzato» e «produzione commercializzata» devono anche essere oggetto di una definizione unica, coerente con la definizione di «valore

della produzione commercializzata» di cui al regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario<sup>(4)</sup> che includa quindi i quantitativi ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita.

- (4) Occorre precisare che le disposizioni in materia di obbligo di imballaggio non si applicano ai prodotti ritirati dal mercato, ad eccezione dei prodotti in miniatura, per i quali esiste un rischio di confusione con prodotti che non rispettano il calibro minimo.
- (5) È necessario definire le campagne di commercializzazione per i prodotti in questione, nonché le modalità di applicazione delle medie triennali di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96.
- (6) Per consentire alle autorità competenti di pianificare le operazioni di controllo, le organizzazioni di produttori devono comunicare loro preventivamente ciascuna operazione di ritiro. In seguito le autorità autorizzano ogni operazione di ritiro sulla base degli accertamenti effettuati in occasione di eventuali controlli. Bisogna prevedere che tali autorità assistano alla denaturazione dei prodotti ritirati che non sono destinati al consumo umano dopo la distribuzione gratuita.
- (7) L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce le indennità comunitarie di ritiro per i prodotti di cui all'allegato II del regolamento. Occorre prevedere un sistema di pagamento di tali indennità che consenta, da un lato, di rispettare in ogni momento i limiti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2200/96, e, dall'altro, di procedere alla liquidazione delle operazioni entro termini ragionevoli.
- (8) Poiché i ritiri di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 sono finanziati dai fondi di esercizio, il loro pagamento deve avvenire nel quadro del regolamento (CE) n. 1433/2003. A fini di chiarezza occorre tuttavia fissare concretamente l'importo massimo dell'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

<sup>(2)</sup> GU L 100 del 17.4.1997, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001 (GU L 154 del 9.6.2001, pag. 9).

<sup>(3)</sup> GU L 202 del 30.7.1997, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25.